



news e informative

SCAMBI POST BREXIT

Il 29 marzo 2019 si concluderà la fase della cd. Brexit, approvata dal Consiglio europeo straordinario il 25.11.2018, in conseguenza alla bocciatura della House of Commons britannica dell'accordo di recesso contemplante un regime transitorio fino al 31 dicembre 2020. L'Agenzia delle Dogane nella nota del 26.02.2019 ha sintetizzato le maggiori novità, distinguendo tra fiscalità indiretta e disposizioni doganali.

Per quanto riguarda l'IVA, le cessioni e gli acquisti da e verso il Regno Unito rappresenteranno rispettivamente esportazioni e importazioni, con la conseguenza che non si potrà più applicare la disciplina speciale del DL. 331/1993, ma si dovrà fare riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento UE 952/2013.

Da attenzionare saranno le operazioni a cavallo tra il 29.03.2019 e il 30.03.2019.

Gli acquisti effettuati da un soggetto Iva italiano saranno da considerarsi importazioni e l'Iva sarà dovuta in dogana.

Le cessioni effettuate ad un soggetto stabilito nel Regno Unito, resteranno non imponibili, ma l'operatore economico nazionale dovrà dimostrare l'effettiva uscita dei beni dal territorio UE.

Stante ciò, verranno di conseguenza modificati anche gli adempimenti a carico degli operatori economici UE, tra cui:

- codice EORI necessario per effettuare scambi commerciali con il Regno Unito dopo il recesso;
- dichiarazione doganale da presentare in caso di importazione/esportazione di merci da e/o verso il Regno Unito;
- possibile stoccaggio di merci provenienti dal Regno Unito in depositi doganali senza l'applicazione di dazi;
- obbligo di richiesta di nuove decisioni IVO presso le autorità doganali degli altri Stati UE;
- necessità di richiedere le autorizzazioni alla garanzia globale;
- necessità di aggiornamento delle polizze prestate da enti stabiliti nel Regno Unito per le obbligazioni sorte o che potranno sorgere.

Alle novità sopra elencate si aggiungono inoltre altre specifiche novità in tema di disciplina doganale.



Cesserà inoltre anche la libera circolazione delle merci che consentiva ai viaggiatori di portare con sé beni di valore illimitato senza espletamento delle formalità doganali. I viaggiatori, saranno dunque soggetti a vigilanza e al pagamento dei diritti doganali, beneficiando delle franchigie previste dagli art. 41 del Regolamento CE 1186/2009 e 2 DM 32/2009.

Il Parlamento Europeo ha acconsentito ad una proroga della cosiddetta Brexit. Infatti, in seguito ad una richiesta avanzata dal governo britannico, i capi di Stato dell'UE hanno concordato di offrire al Regno Unito due possibili soluzioni: - Opzione 1: se la Camera dei comuni britannica approverà l'accordo di recesso nella settimana del 25 marzo 2019, il termine per la Brexit è prorogato alle 00:00 del 23 maggio 2019 ed inizierà un periodo di transizione di almeno 19 mesi durante il quale il Regno Unito e l'UE possono negoziare e accettare un futuro accordo di partenariato. - Opzione 2: se la Camera dei comuni britannica non approverà l'accordo di recesso nella settimana del 25 marzo 2019, il termine per la Brexit è prorogato soltanto alle 00:00 del 13 aprile 2019 e il Regno Unito potrà lasciare l'UE senza un accordo di recesso. Conseguentemente, la data di uscita del Regno Unito (UK) dall'Unione europea (UE) non sarà più alle ore 00:00 del 30 marzo 2019. Per ulteriori aggiornamenti/approfondimenti in merito, si riporta il seguente link al sito internet dell'Agenzia delle Dogane: <https://www.adm.gov.it/portale/infobrexit>

Brescia, 28 febbraio 2019

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it